



# Comune di Villafranca Piemonte

Città Metropolitana di Torino

Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 - Tel. 011 9807107

[www.comune.villafrancapiemonte.to.it](http://www.comune.villafrancapiemonte.to.it)

email: [info@comune.villafrancapiemonte.to.it](mailto:info@comune.villafrancapiemonte.to.it)

PEC: [protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it](mailto:protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it)



## ORDINANZA

### N. 51 DEL 07/08/2024

#### OGGETTO:

**DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SANITÀ PUBBLICA E DEL DECORO URBANO**

#### IL SINDACO

CONSIDERATO che il Comune di Villafranca Piemonte è interessato da reiterati abbandoni di rifiuti, realizzati ad opera di ignoti sia nei pressi di aree adibite alla raccolta dei rifiuti, con modalità di conferimento al di fuori degli appositi cassonetti, sia sul territorio comunale in particolare in luoghi periferici e negli ecopunti presso le Frazioni;

CONSTATATO che tale situazione determina gravi condizioni di degrado urbano dovuto all'accumulo di rifiuti su suolo pubblico e scompensi nell'organizzazione dei servizi di raccolta, soprattutto in aree centrali più densamente abitate e quindi esposte ad un potenziale e maggiore rischio igienico-sanitario;

VALUTATO inoltre che i rifiuti abbandonati al di fuori dai cassonetti rappresentano una forte attrazione per animali e di ratti che si avvicinano alla ricerca di cibo e, pertanto, anche un potenziale rischio per la pubblica incolumità;

DATO ATTO che nella fattispecie ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, in considerazione dell'urgente necessità di:

- prevenire ed eliminare pericoli d'igiene e sanità pubblica, al fine di evitare potenziali insorgenze e/o diffusione di malattie infettive;
- salvaguardare l'igienicità dei luoghi;
- garantire il decoro urbano;
- impedire qualsiasi forma di inquinamento ambientale;
- tutelare la pubblica incolumità e garantire la sicurezza;
- evitare l'aumento dei costi della TARI dovuta all'incremento del servizio di spazzamento e conferimento in discarica dei rifiuti abbandonati;

VISTA la parte quarta del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", in particolare l'art.178;

VISTO il provvedimento a carattere generale del 14 luglio 2005 del Garante della protezione dei dati personali "*Raccolta differenziata dei rifiuti: indicazioni del Garante - 14 luglio 2005*";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, recante il *"Testo Unico delle Leggi Sanitarie"*;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 *"Modifiche al sistema penale"* e s.m.i.;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265"*;

## **ORDINA**

È vietato, nell'intero territorio comunale, per i motivi esposti in premessa di:

1. abbandonare e depositare rifiuti di qualunque natura sul suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani oltre che al di fuori degli appositi contenitori;
2. depositare ai piedi degli appositi cassonetti/contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti, qualsiasi tipologia di rifiuto seppur chiusa in sacchetti;
3. utilizzare cassonetti/contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti, in modo non conforme e nel rispetto della tipologia del rifiuto da conferire;
4. incendiare rifiuti sia su aree pubbliche che su aree private;
5. abbandonare e/o depositare rifiuti non conferibili nei cassonetti (es. ingombranti, mobili, legno, apparecchi domestici, materiale ferroso, imballaggi, ecc);
6. conferire materiali che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per gli utenti e gli addetti al servizio di raccolta;
7. rimuovere e/o spostare in modo arbitrario cassonetti per i rifiuti di qualsiasi tipologia e capacità;
8. estrarre rifiuti dai cassonetti, dai cestini portarifiuti e dai contenitori per la raccolta differenziata;

## **DISPONE CHE**

1. in violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, venga applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 ai sensi dell'art.7-bis comma 1-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2006 n. 267 e s.m.i. e che le procedure sanzionatorie e di individuazione delle responsabilità siano quelle previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;
2. sia salva e impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste da normative specifiche e, in particolare, dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.
3. gli uffici provvedano autonomamente tramite gli operatori ecologici comunali o tramite ditte specializzate alla rimozione dei rifiuti abbandonati, all'eventuale bonifica ed al conferimento presso centri autorizzati allo smaltimento compresi gli oneri di discarica e che tali spese siano addebitate ai contravventori;

## **AVVERTE**

Che salva e impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni penali, per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sarà obbligo ulteriore procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione dell'intervento in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

## **DEMANDA**

al Comando di Polizia Locale il controllo, la sorveglianza, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle misure sanzionatorie, al fine di disincentivare la pratica relativa all'abbandono dei rifiuti, agli altri organi competenti, la vigilanza sull'osservanza alle presenti disposizioni.

## **INFORMA**

che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla notifica della violazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge n.1034 del 6 dicembre 1934;

## **DISPONE ALTRESI' CHE**

copia della presente ordinanza venga trasmessa alle forze dell'ordine che sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza per l'esatta osservanza e data comunicazione al Prefetto, alla Stazione dei Carabinieri di Villafranca Piemonte e alla Polizia Locale Sede

Il Sindaco  
Agostino Bottano  
Firmato digitalmente